

Entro oggi

| | |
|------------------------------|---|
| <p>30 maggio 2026</p> | <p>L'Agenzia per l'efficienza energetica istituita presso l'ENEA deve stilare il Rapporto annuale sull'efficienza energetica (Art. 5 DLgs. 115/2008)</p> |
| <p>31 maggio 2026</p> | <p>I soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, all'immissione in consumo di una quota di biocarburanti, sono tenuti a comunicare i certificati di immissione in consumo relativi all'anno precedente al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Art. 7, comma 1, D.M. n. 110/2008)</p> <p>Il Ministero delle Imprese e del made in Italy deve rilasciare ai soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, un "certificato di immissione in consumo" correlato alla quota di maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011 (Art. 4, D.M. 14/2/2013)</p> <p>I produttori di imballaggi che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o ad altro consorzio di recupero ex art. 223 D.Lgs. 152/2006 sono tenuti a presentare al CONAI stesso una relazione annuale sulla gestione degli imballaggi relativa all'anno precedente (Art. 221, comma 8, D.Lgs. 152/2006)</p> <p>I Consorzi nazionali di raccolta e di trattamento di oli e di grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione raccolta e il trattamento degli oli minerali esausti sono tenuti a presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ed a quello delle Imprese e del made in Italy (Mimit), una relazione tecnica relativa all'anno precedente da cui risulti l'attività sviluppata dagli stessi soggetti e dai singoli aderenti (Art. 233 comma 11, 234 comma 12, 235 comma 13 e art. 236 comma 10 DLgs 152/2006)</p> <p>I Gestori dei Grandi impianti di combustione (GIC) sono tenuti a comunicare all'ISPRA le emissioni complessive relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri, determinate in base a quanto richiesto nella parte IV All. II alla parte V del DLgs 152/2006, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla torba, dalla lignite, dalle biomasse, dai combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, unitamente ai sistemi di abbattimento delle emissioni (Art. 274 comma 4 DLgs 152/2006)</p> <p>Gli operatori economici operanti nei settori industriali dei cloro-alcali, della purificazione del gas naturale o nel settore dell'estrazione e della fusione di metalli non ferrosi, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente comunicazione annuale inerente i rifiuti di mercurio conformemente all'art. 14, paragrafo 1, 2 e 3, regolamento (Ue) n. 2017/852 (Art. 12, paragrafo 1, regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio).</p> <p>I produttori o importatori di pneumatici sono tenuti a fornire al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), mediante il modulo di cui all'allegato IV, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, D.Lgs. n. 182/2019, tutte le informazioni richieste, oltre ad inviare al Mase una copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui è preposto. Nel caso i soggetti interessati non siano tenuti alla redazione del bilancio, devono comunque inviare la documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito (Art. 3, commi 9 e 11, D.Lgs. 182/2019).</p> <p>I Comuni sono tenuti ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) una comunicazione contenente gli esiti delle ispezioni inerenti la pratica di compostaggio di comunità di rifiuti organici (Art. 9, comma 4, D.M. 266/2016)</p> <p>Le Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) devono trasmettere al ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione (Art. 2, lett. C e D, e art. 4, comma 3, D.P.R. 8/6/1982 n° 470; Art. 18 comma 1, lett. B, legge 29/12/2000 n. 422)</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| 15 giugno 2026 | I titolari (settore estrattivo), ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996, devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli infortuni verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 gg. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni (<i>Art. 25, comma 8, D.Lgs. 624/1996</i>) |
| 20 giugno 2026 | <p>Oggi è l'ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile, per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente (<i>Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI</i>)</p> <p>I produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente. Dovranno essere versati gli importi al Conai uno per ogni tipologia di materiale, indicando il relativo consorzio di appartenenza (<i>Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI</i>)</p> |
| 30 giugno 2026 | <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed all'ISPRA relazione trimestrale contenente le attività di difesa del suolo (<i>Art. 1 comma 1134, legge 296/2006</i>)</p> <p>I legali rappresentanti di imprese aventi l'obbligo di iscrizione al Rentri che trasportano rifiuti speciali pericolosi entro oggi devono trasmettere al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un'istanza telematica (<i>art. 2, D.M. 253/2024</i>) inerente alla presenza di sistemi di geolocalizzazione. Dal 1° luglio 2026 è requisito d'idoneità per l'iscrizione alla categoria 5 medesima (<i>art. 13, comma 5-quinquies, D.L. n. 200/2025 convertito in legge n. 26/2026; art. 3, comma 2, deliberazione Albo citata</i>).</p> <p>I soggetti che: immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati; cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti ed importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti, ai sensi dell'art. 2, D.M. 27/11/2003, devono effettuare il versamento trimestrale del contributo di riciclaggio degli oli e grassi vegetali e animali esausti, da effettuare a favore del consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali e animali esausti.</p> <p>Gli esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 Kv ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 8/7/2003, devono fornire agli organi di controllo, secondo le modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.</p> <p>I produttori e importatori di batterie al piombo, nonché importatori di beni contenenti batterie al piombo sono tenuti al versamento al Cobat – “Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”- del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo, determinato dall'art. 1, D.M. 16 marzo 2005 unitamente alle relative informazioni.</p> <p>I centri autorizzati di raccolta di halon devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Imprese e del made in Italy (Mimi), con cadenza semestrale, le quantità di halon in entrata, in uscita, in giacenza e la loro destinazione (<i>Art. 4, comma 7, D.M. 3/10/2001</i>).</p> <p>I centri autorizzati di raccolta di clorofluorocarburi devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero delle imprese e del made in Italy, con cadenza semestrale, le quantità di clorofluorocarburi in entrata, in uscita, in giacenza e la loro destinazione. (<i>Art. 9, comma 6, D.M. 3/10/2001</i>).</p> <p>I soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale (Sin) devono redigere e consegnare alla Regione di appartenenza la relazione semestrale sullo stato dei lavori includendo anche il lato finanziario. (<i>Art. 7, comma 3, D.M. 468/2001</i>).</p> <p>Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed all'ISPRA comunicazione annuale sulla qualità dell'aria-ambiente (<i>Art. 19 D.Lgs. 155/2010</i>).</p> <p>Al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica devono essere comunicati, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i risultati della mappatura annuale delle zone interessate dalla presenza di amianto e gli interventi di bonifica effettuati (<i>Art. 1, comma 3, D.M. 18/3/2003 n. 101</i>).</p> |

| |
|---|
| <p>A seguito dell'attività di vigilanza e controllo svolta dal Registro Italiano Dighe (RID) i concessionari di dighe devono effettuare il versamento semestrale del contributo annuale (<i>Art. 4, D.M. 17/12/2004</i>).</p> |
| <p>Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica deve inoltrare alla Commissione europea relazione elaborata sulla base di quella annuale redatta dall'ISPRA per quanto riguarda i livelli di tenore di zolfo nei combustibili (<i>Art. 295 comma 5 DLgs 152/2006</i>).</p> |
| <p>L'agenzia per la sicurezza nucleare è tenuta ad inoltrare al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimi) relazione annuale con i risultati dell'elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell'anno precedente (Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari) (<i>Art. 11 D.M. 28/9/2011</i>).</p> |
| <p>I gestori di installazioni lppc possono modificare e/o integrare la comunicazione PRTR (pollutant release and transfer register) inviata ai sensi <i>dell'art. 4, D.P.R. n. 157/2011</i> di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006.</p> |
| <p>Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute a predisporre proposte di intervento, utilizzando appropriate diagnosi energetiche o facendo riferimento agli interventi contenuti nell'Attestato di prestazione energetica ex <i>art. 6, D.Lgs. n. 192/2005</i>, per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Entro 15 gg. il tutto va inoltrato al Ministero delle Imprese e del made in Italy. (<i>Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014</i>).</p> |
| <p>L'Enea è tenuta a comunicare annualmente al Mase ed al Mimi, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui all'<i>art. 8, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 102/2014</i>, dovendo, altresì, pubblicare un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche energetiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti (<i>Art. 8, comma 8, DLgs 102/2014</i>).</p> |